

Circolare n. 4 del 10 marzo 2026

**DL 31.12.2025 n. 200
(c.d. “Milleproroghe”)
Principali novità apportate in sede
di conversione nella L. 27.2.2026 n. 26**

1 PREMESSA

Con il DL 31.12.2025 n. 200, pubblicato sulla G.U. 31.12.2025 n. 302 ed entrato in vigore il giorno stesso, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe” – ns. Circolare 2 del 4 febbraio 2026).

Il DL 31.12.2025 n. 200 è stato convertito nella L. 27.2.2026 n. 26, pubblicata sulla G.U. 28.2.2026 n. 49 ed entrata in vigore l'1.3.2026, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 200/2025.

2 IVA - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE “PER MASSE” - RIPRISTINO DELLA DISCIPLINA PER IL 2026

Con l'art. 4 co. 12-*octies* del DL 200/2025 convertito è stato previsto il differimento dell'abrogazione della norma che disciplina la rettifica della detrazione IVA per mutamento di regime fiscale (art. 19-*bis*2 co. 3 del DPR 633/72).

La disposizione abrogativa (art. 9 del D.Lgs. 186/2025), in vigore dal 13.12.2025, troverà applicazione a decorrere dall'1.1.2027.

Di conseguenza, per l'anno 2026, rimane efficace la previgente disciplina in tema di rettifica della detrazione IVA, inclusa la disposizione (art. 19-*bis*2 co. 3 del DPR 633/72) che regola la rettifica c.d. “per masse”, con riferimento ai casi di mutamento “*nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività*” che comportano la detrazione dell'IVA in misura diversa da quella già operata.

Salvezza delle rettifiche in corso e dei comportamenti pregressi

Viene espressamente previsto che sono fatte salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso all'1.1.2027 e che sono fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti antecedenti all'1.3.2026 (data di entrata in vigore della L. 26/2026).

3 PROROGA DEL “BONUS GIOVANI”, “BONUS DONNE” E “BONUS ZES”

L'art. 14 co. 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* del DL 200/2025 convertito proroga gli incentivi all'occupazione previsti dagli artt. 22, 23 e 24 del DL 60/2024, ovvero:

- il c.d. “bonus giovani”;
- il c.d. “bonus ZES”;
- il c.d. “bonus donne”.

3.1 “BONUS GIOVANI”

Il “bonus giovani” di cui all'art. 22 del DL 60/2024 consiste in un esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro privati (per un massimo di 24 mesi) in caso di assunzione a tempo indeterminato (o per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato) di giovani con meno di 35 anni di età mai stati occupati a tempo indeterminato.

Per effetto delle previsioni del DL 200/2025 convertito, l'incentivo viene prorogato al 30.4.2026 nella misura del 70% (100% se c'è un incremento occupazionale). In sostanza, la misura dell'esonero contributivo è del:

- 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31.12.2025;
- 70% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dall'1.1.2026 al 30.4.2026;
- 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dall'1.1.2026 al 30.4.2026, se le medesime assunzioni comportano un incremento occupazionale netto.

Inoltre, si prevede l'estensione alle Regioni Marche e Umbria, per le assunzioni e le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31.12.2025, dell'importo massimo dell'esonero di 650,00 euro su base mensile.

3.2 “BONUS DONNE”

Il “bonus donne” di cui all’art. 23 del DL 60/2024 viene prorogato fino al 31.12.2026. Esso consiste in un esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro privati in caso di assunzione a tempo indeterminato di:

- donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei Fondi strutturali dell’Unione europea;
- donne con una professione o di un settore economico caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

3.3 “BONUS ZES”

Il “bonus ZES” di cui all’art. 24 del DL 60/2024 consiste in un esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro privati (per un massimo di 24 mesi) in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori con più di 35 anni di età, disoccupati da almeno 24 mesi, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. Il datore di lavoro deve occupare fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione.

Per effetto delle previsioni del DL 200/2025 convertito, l’incentivo viene prorogato al 30.4.2026 nella misura del 70% (100% se c’è un incremento occupazionale). In sostanza, la misura dell’esonero contributivo è del:

- 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31.12.2025;
- 70% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dall’1.1.2026 al 30.4.2026;
- 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dall’1.1.2026 al 30.4.2026, se le medesime assunzioni comportano un incremento occupazionale netto.

4 PROROGA DEL TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA PER LE AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA

L’art. 14 co. 1-sexies del DL 200/2025 convertito prevede la proroga per l’anno 2026 del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di cui all’art. 53-ter del DL 24.4.2017 n. 50.

Viene infatti integrato l’art. 1 co. 165 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), prevedendo che il Ministero del Lavoro possa destinare, nell’anno 2026, anche a tale finalità le risorse stanziata dalla citata disposizione della legge di bilancio per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale (e il completamento dei relativi piani di recupero occupazionale) in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa in aggiunta e in deroga ai limiti generali di durata vigenti.

5 FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI (FIR) - PROROGA DEL FORMATO CARTACEO

Con l’art. 13 co. 5-bis del DL 200/2025 convertito è stata prorogata fino al 15.9.2026 la possibilità di emettere il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato cartaceo, in alternativa al formulario digitale (xFIR).

Il differimento riguarda i piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) dal 15.12.2025 (in base al disposto dell’art. 13 co. 1 lett. c) del DM 59/2023).

Mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei FIR - Sanzioni

Successivamente al 15.9.2026 si renderanno applicabili le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei FIR, ai sensi del nuovo co. 10-bis dell’art. 258 del D.Lgs. 152/2006 (codice dell’ambiente), inserito dall’art. 13 co. 5-septies del DL 200/2025 convertito.

Per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità prescritte, infatti, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.000,00 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000,00 a 3.000,00 euro per i rifiuti pericolosi.

6 TERMINI DI INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI EDILIZI

L'art. 9 co. 2-*bis* del DL 200/2025 convertito modifica l'art. 10-*septies* del DL 21/2022, disponendo la proroga di 48 mesi (in luogo dei 36 mesi precedentemente previsti):

- dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'art. 15 del DPR 380/2001, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31.12.2025 (in luogo del termine del 31.12.2024 previsto *ante* modifiche), purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (tale proroga si applica, alle medesime condizioni, anche ai termini relativi alle SCIA, alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate, nonché ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia già accordato una proroga);
- dei termini di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della L. 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati fino al 31.12.2025 (in luogo del termine del 31.12.2024 previsto *ante* modifiche), purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti e/o delucidazioni.

Studio Campasso